



**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE
UFFICIO STAMPA**

DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 98/58/CE RIGUARDANTE LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI

SCHEMA TECNICA

LA DIRETTIVA EUROPEA

L'Unione europea aveva previsto entro il 31 dicembre 1999 il recepimento negli ordinamenti nazionali della direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. A fronte del ritardo accusato dall'Italia, la Commissione europea ha inviato il 4 agosto 2000 una lettera di costituzione in mora.

La direttiva era nata a Bruxelles al fine di recepire nel diritto comunitario i principi della "Convenzione europea per la protezione degli animali da allevamento", fornire una base legislativa di protezione degli animali nei settori dell'allevamento non compresi in direttive specifiche già emanate (vitelli, suini e galline ovaiole) e fornire la base giuridica per la trasposizione delle relative Raccomandazioni emanate dal Consiglio d'Europa di Strasburgo: sono in preparazione, per esempio, Raccomandazioni specifiche sull'allevamento dei conigli e dei tacchini e la stessa Commissione è in procinto di emanare una proposta sull'allevamento dei polli "da carne".

La direttiva, e la relativa Decisione 2000/50/CE del 17 dicembre 1999 relativa ai requisiti minimi applicabili alle ispezioni negli allevamenti (gli Stati membri dovranno presentare ogni due anni una relazione sulle ispezioni effettuate e la prima volta entro il 30 aprile 2002) fissa genericamente dei principi di buona conduzione degli animali, la necessità degli animali a ricevere cure appropriate, la necessità di una non meglio precisata libertà di movimento, l'obbligo di costruzione di allevamenti senza superfici che possano provocare danni all'animale stesso.

Grazie a questa direttiva però, in forza dell'articolo 10 comma 2 che prevede che "gli Stati membri possono mantenere o applicare nel loro territorio disposizioni più severe di quelle previste dalla presente direttiva, nel rispetto delle norme generali del trattato", il Governo Amato, primo Governo italiano a citare fra i propri obiettivi il benessere degli animali fin dalle dichiarazioni programmatiche per il voto di fiducia delle Camere nell'aprile del 2000, ha potuto esprimere delle linee di indirizzo e delle decisioni su alcuni aspetti dell'allevamento intensivo.

IL DECRETO LEGISLATIVO

Il decreto legislativo di recepimento è stato approntato in applicazione della legge 21 dicembre 1999 n.526 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee - Legge Comunitaria 1999".

Questo recepimento rappresenta per il Governo in base ai suoi indirizzi programmatici, l'atto legislativo più importante sul benessere degli animali in questo mandato.

L'atto è stato proposto dai Ministri per le politiche comunitarie Mattioli e della sanità Veronesi di concerto con i Ministri degli affari esteri Dini, della giustizia Fassino, del tesoro bilancio e programmazione economica Visco, delle politiche agricole e forestali Pecoraro Scanio, a cui si è aggiunto successivamente quello dell'industria commercio e artigianato Letta.

Il relativo schema è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 17 novembre 2000 e trasmesso per parere alla Conferenza Stato-Regioni ed alle competenti Commissioni parlamentari che si sono espresse favorevolmente.

I CINQUE PUNTI QUALIFICANTI

Il decreto legislativo contiene almeno cinque qualificanti punti che ci allineano alle scelte già effettuate da altri Paesi UE su tematiche largamente condivise dall'opinione pubblica.

Si tratta peraltro del primo atto italiano di attuazione del Protocollo allegato all'atto finale del Trattato dell'Unione Europea nella parte relativa al benessere animale che viene richiamato ufficialmente nella premessa del Decreto Legislativo stesso.

ALLEVAMENTO ANIMALI "DA PELLICCIA"

Articolo 2 comma 1. lettera b) ed articolo 3 e punto 22 dell'Allegato. Gli animali (circa 250.000 visoni l'anno) in questi allevamenti (ormai una sessantina quelli iscritti regolarmente alle Camere di Commercio a fronte degli oltre duecento di pochi anni fa) sono costretti in piccole gabbie, su di una superficie a rete assolutamente inadatta, privati di qualsiasi possibilità di interrelazione con i propri simili, alimentati in maniera innaturale, senza alcun riparo, non potendo quindi manifestare le caratteristiche comportamentali specifiche normali.

I visoni, le cui dimensioni sono quelle di un piccolo gatto domestico, sopravvivono in gabbie che hanno una superficie più piccola di un foglio da fotocopie.

Un recente studio dell'Università di Oxford, pubblicato su "Nature magazine" ha confermato che nonostante la riproduzione in cattività da generazioni, i visoni non sono stati addomesticati. E' quindi innaturale tenerli in gabbie e negargli l'accesso all'acqua.

Le preoccupazioni su questo tipo di attività sono di carattere etologico, etico ed ecologico in difesa della biodiversità. L'articolo 3 ed il relativo punto 22 dell'allegato del Decreto Legislativo stabiliscono quindi un percorso per lo smantellamento di questo tipo di allevamenti prevedendo norme specifiche per gli animali allevati con il solo e principale scopo di macellarli per il valore della loro pelliccia

- dal 1° gennaio 2002 tutti gli allevamenti dotati di gabbie con superfici inferiori a 1600 centimetri quadrati e/o altezza inferiore a 35 centimetri dovranno adeguarsi alle misure minime degli spazi per visone allevato in gabbia, superficie libera con esclusione del nido: per animale adulto singolo cmq 2550; per animale adulto e piccoli cmq 2550; per animali giovani dopo lo svezzamento, fino a due animali, cmq 2550.; altezza non inferiore a cm 45, larghezza non inferiore a cm 30 e lunghezza non inferiore a cm 70.

- dal 1° gennaio 2006 per tutti gli allevamenti l'adeguamento di cui sopra dovrà avvenire per tutti gli allevamenti dotati di gabbie con superfici superiori ai 1600 cmq e/o altezza superiore a 35 cm

- dal 1° gennaio 2008 l'allevamento deve avvenire a terra in recinti opportunamente costruiti e arricchiti, capaci di soddisfare il benessere degli animali. Tali recinti devono contenere appositi elementi quali rami dove gli animali possano arrampicarsi, oggetti manipolabili, almeno una tana per ciascun animale presente nel recinto. Il recinto deve inoltre contenere un nido delle dimensioni di cm. 50 x 50 per ciascun animale presente nel recinto stesso. I visoni devono altresì disporre di un contenitore per l'acqua di dimensioni di m.2 x 2 con profondità di almeno cm. 50 al fine di consentire l'espletamento delle proprie funzioni etologiche primarie.

Con questa norma non si chiude il settore della pellicceria, non si chiudono le attività di importazione e trasformazione delle pelli, né tantomeno si vieta di indossare pellicce ma solamente si regolamenta con standard di benessere animale l'attività di questo tipo di allevamento in Italia sull'esempio già adottato da un Paese comunitario come l'Austria.

Paesi UE che hanno già adottato provvedimenti analoghi, fra l'altro, sono stati grandi produttori: Svezia, Olanda (ancora di recente e proprio sui visoni il Governo de L'Aja ha proposto la chiusura dei 220 allevamenti che producono tre milioni di animali l'anno, Austria ed ora Gran Bretagna con un disegno di legge governativo di divieto generalizzato dal 2003 già approvato da Camera dei Comuni e Camera dei Lords. Paesi non UE: Svizzera.

A fronte di una produzione italiana che Eurostat fissa nel 1999 a 235.000 pelli (contro le 300.000 del 1998) ed un import peraltro in diminuzione da 203.362 tonnellate di pelli a 184.666 tonnellate, fonte Eurostat 1999, i Paesi UE che hanno posto in essere analoghe disposizioni sono grandi produttori (dati 1998) come Svezia per oltre 1.600.000 pelli, Olanda per oltre 2.830.000 pelli mentre la Gran Bretagna denuncia 120.000 visoni l'anno.

ALIMENTAZIONE FORZATA PER ANATRE ED OCHE SPIUMATURA DI VOLATILI VIVI

Articolo 2 comma 1. lettera b) e punto 19 dell'Allegato ultima parte. Si vieta dal 1° gennaio 2004 il maltrattamento di questi volatili, in gran parte obbligati in gabbie, senza libertà di movimento, ad ingerire negli ultimi venti-venticinque giorni del ciclo di ingrasso, da tre ad otto volte al giorno una razione di mais del peso di mezzo chilo (equivale a 20 chili di pasta al giorno per una persona adulta del peso di 80 chilogrammi...) attraverso un tubo metallico che viene infilato nella gola. Questa tortura, sono preferite le razze Tolosa ed Emdem, accelera l'insorgenza della malattia denominata steatosi epatica che fa ingrossare a dismisura il fegato, fino a dieci volte il normale volume.

Con questa disposizione non si vieta la produzione del "foie gras", né tantomeno l'importazione (il consumo italiano è già quasi del tutto proveniente, in ordine decrescente, da Ungheria, Israele, Germania, Francia, USA, Belgio per un totale di 138.000 chilogrammi nel 1999, dati Istat) ma solo il barbaro sistema sopradescritto, condannato dal Comitato Scientifico Veterinario dell'Unione Europea (Rapporto "Welfare aspects of the production of foie gras in ducks and geese" adottato il 16 dicembre 1998). In Italia questa attività è marginale ed impiega circa 25.000 animali l'anno.

Con la stessa disposizione si vieta la spiumatura dei volatili vivi (fra le oche più usate la Romagnola e la francese Emdem entrambe dal piumaggio di un bianco candido, con piumaggi effettuati due volte l'anno per cinque-sei anni) per evidenti motivi di tutela degli animali impiegati nella produzione delle piume, considerati dei sottoprodotti.

Paesi UE che hanno già in vigore normative analoghe: Danimarca dal 1991, Austria, Gran Bretagna, Svezia, Finlandia e Lussemburgo dal 1965. Paesi non UE: Svizzera, Repubblica ceca, Polonia e Norvegia.

MUTILAZIONI

Articolo 2 comma 1. lettera b) e punto 19 dell'Allegato, prima parte. I divieti inseriti riguardano pratiche unanimemente ritenute barbare e superate: bruciatura dei tendini e taglio delle ali per i volatili (esempio, taglio dell'ultima falange delle faraone da voliera e del fagiano), taglio di code per i bovini, se non a fini terapeutici certificati.

La cauterizzazione dell'abbozzo corneale, per evitare il taglio delle corna nei bovini, è ammessa al di sotto delle tre settimane di vita. Gli altri interventi dovranno essere però effettuati prima del raggiungimento della maturità sessuale, solo da personale qualificato e riducendo al minimo ogni sofferenza.

Le pratiche vanno effettuate sotto il controllo del personale medico veterinario dell'azienda.

CORSI DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

Articolo 2 commi 2. e 3. Altra novità è l'esplicita indicazione a Regioni e Province autonome ad organizzare periodicamente, tramite i servizi veterinari Ausl, corsi di qualificazione professionale con frequenza obbligatoria per gli operatori del settore allo scopo di favorire la più ampia conoscenza in materia di etologia animale applicata, fisiologia, zootecnia e giurisprudenza.

Analoghe indicazioni, impartite ai Servizi Veterinari Ausl ed agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali del Ministero della Sanità, con gli atti di recepimento delle direttive sulla protezione delle galline ovaiole 88/166/CEE (DPR 24 maggio 1988 n.233), degli animali durante la macellazione o l'abbattimento 93/119/CEE (D.Lgs 1 settembre 1998 n.333), degli animali durante il trasporto 91/628/CEE (D.Lgs. 30 dicembre 1992 n.532) e 95/29/CE (D.Lgs.20 ottobre 1998 n.388) non hanno ancora trovato un soddisfacente riscontro.

E' da notare che nella recente proposta di direttiva per la protezione dei suini negli allevamenti che modificherà la direttiva 91/630/CEE (COM2001-20 del 16 gennaio 2001) la Commissione Europea ha nuovamente inserito l'indicazione dei corsi, con la seguente espressione: "Gli Stati membri provvedono affinché siano organizzati appositi corsi di formazione, incentrati in particolare sul benessere degli animali."

DECRETI MINISTERIALI DI MAGGIORE TUTELA

Articolo 6. E' data espressa facoltà al Ministro della Sanità di emanare decreti, per quanto di competenza di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali e dell'industria commercio ed artigianato, per adottare norme tecniche di maggiore tutela di quelle previste dal Decreto Legislativo nonché specifiche prescrizioni zoosanitarie e di benessere nell'importazione di animali.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del Decreto Legislativo il Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro della sanità individua criteri e modalità per lo studio e l'incentivazione, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, di metodi alternativi all'alimentazione forzata per anatre ed oche e per la riconversione dell'allevamento di animali da pelliccia. L'emanazione di tale decreto ministeriale non è una condizione per l'entrata in vigore per le norme di maggiore protezione previste per questi animali.

SANZIONI

Articolo 7. E' prevista un'importante positiva innovazione per una legge italiana di protezione degli animali: a parte la sanzione amministrativa pecuniaria per il proprietario o il custode da 3 a 18 milioni di lire, salvo che il fatto costituisca reato, nel caso di reiterazioni delle violazioni la sanzione è aumentata sino alla metà e, sanzione questa amministrativa personale, è disposta la sospensione dell'esercizio dell'allevamento da uno a tre mesi.

In tale periodo è fatto comunque obbligo a chi spetti di salvaguardare il benessere degli animali.